

MICHELINI. Io credo che Ministero e Camera abbiano il diritto, e siano anche impazienti di provocare una quistione che direi *ministeriale*.

Il Ministero deve sapere sino a qual segno esso possa far fondamento sull'appoggio della Camera; per altra parte questa deve conoscere gl'intendimenti del Ministero in modo più specifico che non li conosca attualmente.

Se non che, per non moltiplicare gli enti senza necessità, cioè per non moltiplicare inutilmente le nostre discussioni, io prego la Camera di avvertire che la quistione ministeriale sarà posta in campo allorchè il Governo ci domanderà la facoltà provvisoria di esigere le imposte e di pagare i debiti dello Stato.

Siamo alla metà del mese di marzo, ed alla fine di esso il Governo non avrà più diritto di esigere le imposte. Perciò il Governo deve fra pochi giorni presentarci il progetto di legge relativo a tale esazione.

Sicuramente, quando saremo ridotti a quelle strette, nessuno fra gli oppositori negherà al Governo i fondi assolutamente necessari per l'andamento della cosa pubblica. Ma la quistione ministeriale potrà farsi consistere nel tempo per cui si concede l'autorizzazione di esigere i tributi. Così coloro che appoggeranno il Ministero potranno votare il termine di tre mesi; gli oppositori proporranno un mese o due. Questo si è fatto parecchie volte in altri Parlamenti.

Quindi mi pare che l'onorevole Gallenga potrebbe differire la sua interpellanza al tempo in cui verrà in discussione il progetto di legge di autorizzazione provvisoria di esigere le imposte.

MANDOJ-ALBANESE. Alle ragioni state addotte dall'egregio Michelini io aggiungo un'altra considerazione: gli è che molti de' miei conterranei, non sapendo che in quest'aula si dovesse trattare una questione così grave, quale è quella di un'altra crisi ministeriale, sono assenti.

Per conseguenza io sono d'avviso di accordare il tempo necessario perchè i miei concittadini deputati possano essere informati della grave questione che qui si dovrà in breve agitare, questione gravissima donde dipende la salute del paese e l'avvenire dell'Italia nostra.

PRESIDENTE. Parmi che le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici non dispensino dal bisogno di sentire quello che potrà dire in proposito il presidente del Consiglio, per ciò che spetta al rispondere in genere alle interpellanze che gli si vogliono fare, e quanto al tempo che reputa a ciò opportuno. Io credo quindi sia meglio differire questa deliberazione a quando sarà presente il presidente del Consiglio, il quale forse interverrà alla presente tornata, ed anche a quando la Camera possa trovarsi in numero maggiore, perchè, sebbene si tratti di cosa semplicemente ordinatoria, pure non manca di gravità.

Io credo quindi che si debba passare alla discussione delle materie che si trovano all'ordine del giorno.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO POSTALE NEL MEDITERRANEO E NELL'ADRIATICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente il servizio postale marittimo nel Mediterraneo e nell'Adriatico.

Era in deliberazione l'articolo 4, e segnatamente un emen-

damento del deputato Sineo, il quale dichiara ora che, limitandosi a prendere atto delle dichiarazioni ministeriali favorevoli al voto da lui espresso, che il Ministero ponga ogni cura nel rendere più agevoli, più frequenti, più regolari e più celeri le comunicazioni della Sardegna colle altre parti d'Italia, ritira il suo emendamento.

Così essendo, rimane l'articolo 4 nel suo primo tenore.

CONTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CONTI, relatore. L'onorevole Ricci proponeva nella precedente tornata di aggiungere dopo l'articolo 25, il quale è l'ultimo del presente quaderno d'onori, un nuovo articolo in cui fosse contenuta la sanzione penale sicura e rigorosa, che è necessaria ad assicurare l'adempimento di quanto prescrive l'articolo 24.

La vostra Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro e coi concessionari, adottò la seguente compilazione:

« Art. 26. Oltre la risoluzione del contratto nel caso contemplato dall'articolo 24, la società sarà non solo tenuta all'indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato, ma il Governo potrà anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale e continuare il servizio a tutto rischio e pericolo dei concessionari. »

Questo così rimane l'ultimo articolo della legge.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. La Camera ha sempre osservato la consuetudine che l'ordine numerico degli articoli rimanesse una questione riservata, ed io vorrei che a questa consuetudine ci attenissimo anche in questa circostanza.

Per la razionale distribuzione delle diverse disposizioni della legge, l'articolo 25 naturalmente dovrebbe essere l'ultimo, e portare il numero 26; e l'aggiunta che io ho accettata di buon grado, perchè più favorevole agl'interessi dello Stato, quest'aggiunta, che si trova accettata da tutti, vorrei che diventasse l'articolo 25.

PRESIDENTE. Secondo i precedenti, questo che si propone per articolo supplementare s'intenderà avere il numero 25, e quello che era 25 prenderà il numero 26, il numero ultimo del progetto.

L'articolo proposto è del seguente tenore:

« Oltre la risoluzione del contratto nel caso contemplato dall'articolo 24, la società non solo sarà tenuta allo indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato, ma il Governo potrà anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale e continuare il servizio a tutto rischio e pericolo dei concessionari. »

Se non vi è opposizione, questo articolo 25 si intenderà approvato.

(È approvato.)

Torneremo ora alla convenzione Rubattino e all'articolo 4, che è così concepito:

« La società potrà valersi dei piroscafi che attualmente possiede: *Italia, Sardegna, San Giorgio, Moncenisio e Cagliari*.

« Questi due ultimi però non saranno ammessi se non pel servizio delle coste e da Terranova a Napoli, tostochè la società avrà in pronto il nuovo materiale di cui è in obbligo di provvedersi a termini della presente convenzione.

« Le è però concesso di valersene come materiale di riserva in casi straordinari ed eccezionali. »

(È approvato, e lo sono del pari, senza discussione, i tre articoli seguenti):